

**CONVENZIONE TRA ISTITUTO PIO XII ONLUS DI MISURINA E
L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA PER PARTNERSHIP
SCIENTIFICA, CLINICA E GESTIONALE.**

Le parti

ISTITUTO PIO XII ONLUS DI MISURINA Codice Fiscale 80001410341 e
Partita I.V.A. n.0447730342, avanti detta brevemente "Istituto", con sede
legale in Via Bodrio, 14 – loc. Porporano – 43123 - Parma, nella persona del
Presidente e Legale Rappresentante Avv. Don Luciano Genovesi domiciliato
per la carica in Via Bodrio, 14 – loc. Porporano – 43123 - Parma.

E

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA avanti brevemente detto
"Università", Codice Fiscale 93009870234, Partita IVA 01541040232 , con
sede legale in via dell'Artigliere 8, 37129 – Verona, rappresentato dal Rettore
e Legale Rappresentante prof. Nicola Sartor, nato a Bolzano il 14 marzo 1953,
autorizzato alla stipula del presente provvedimento con delibera del Consiglio
di Amministrazione del _____.

Premesso che

Entrambe le Istituzioni, senza finalità di lucro, condividono il medesimo
obiettivo di erogare il miglior servizio clinico specialistico ai propri pazienti
in età pediatrica, di implementare e rendere sinergiche competenze, percorsi
di prevenzione, di diagnosi e cura, progetti scientifici ed educativo/formativi,
e ricercando innovazione ed eccellenza nel trattamento delle patologie
respiratorie pediatriche e/o collegate o riconducibili a queste, sia in Italia che

	all'estero, anche collaborando in rete con altri soggetti simili e/o sinergici per	
	finalità e target.	
	Convengono e stipulano quanto segue:	
	Art.1 Oggetto della convenzione	
	Sono oggetto di questa convenzione le attività pianificate e condivise tra le	
	parti, da svolgere nell'ambito tematico della premessa di cui sopra, secondo	
	alcune linee di lavoro meglio precisate come segue:	
	1) elaborazione e realizzazione di studi e ricerche scientifico-cliniche,	
	progettate valorizzando sia l'eccellenza dell'Ateneo come Università di	
	livello internazionale sia l'unicità del PIO XII come unico centro in Italia, e	
	tra i pochi centri europei, situato in alta quota e dedicato esclusivamente alle	
	patologie di cui in premessa;	
	2) definizione di protocolli clinici per pazienti condivisi, pensati al fine di	
	migliorare la continuità assistenziale;	
	3) progettazione di percorsi educativi e formativi per pazienti, famiglie e	
	professionisti interessati al tema delle patologie respiratorie di pazienti in età	
	pediatrica;	
	4) realizzazione di campagne, eventi, azioni e progetti di marketing, di	
	comunicazione, promozione della salute e raccolta fondi in co-brand tra le due	
	istituzioni, ed approvate esplicitamente da entrambe le parti;	
	5) creazione e promozione di una rete pediatrica di eccellenza sulle	
	malattie del respiro, che potrebbe coinvolgere anche diverse istituzioni	
	italiane e straniere focalizzate su questo tema specialistico;	
	II	

	Verrà definito, a seguito della stipula di questa convenzione, un delegato	
	dell'Ateneo che parteciperà ai gruppi di lavoro sui temi di cui sopra e un	
	programma tecnico-operativo di dettaglio sui singoli progetti, programma e	
	progetti che verrà condiviso e approvato dai rispettivi organi clinico-	
	scientifici e gestionali, come da rispettivi regolamenti e organizzazioni delle	
	due istituzioni.	
	Art. 2 - Durata della convenzione	
	La presente convenzione, vista la tipologia dei progetti di cui sopra, avrà la	
	durata di tre anni e potrà essere rinnovata previa comunicazione scritta da	
	comunicarsi tra le parti.	
	Art. 3 - Convenzioni attuative	
	Per il perseguimento delle attività oggetto della presente convenzione	
	potranno essere stipulate specifiche convenzioni attuative da concordarsi di	
	volta in volta tra l'Istituto Pio XII e i singoli dipartimenti interessati.	
	Art. 4 – Aspetti economici	
	Gli aspetti economici delle singole attività normate da questa convenzione	
	quadro, verranno approfonditi e condivisi nei singoli gruppi di lavoro	
	congiunti ed inseriti nei singoli progetti e di conseguenza approvati all'interno	
	dei documenti specifici come sopra richiamati.	
	Nessun altro corrispettivo verrà corrisposto da entrambe le istituzioni al di	
	fuori di quanto previsto e approvato nei singoli progetti condivisi.	
	III	

Gli eventuali oneri sostenuti dall'Ateneo derivanti dai suddetti progetti
saranno a carico dei Dipartimenti coinvolti.

Art. 5 - Responsabilità e coperture assicurative

Nello svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, ognuna delle parti sarà responsabile secondo le vigenti norme di legge per danni provocati all'altra parte (inclusi strumenti o attrezzature eventualmente utilizzate e/o date in comodato), e/o a terzi.

Entrambe le parti dovranno mantenere in vigore, per tutta la durata della presente convenzione, una adeguata copertura di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro.

Le parti concordano fin da ora di disciplinare gli aspetti assicurativi relativi ai progetti che verranno avviati, attraverso specifici accordi operativi.

Art. 6 - Privacy

Si intende richiamata in toto la normativa vigente sulla privacy con specifico riguardo alla materia sanitaria.

Art. 7 - Foro competente

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere circa l'interpretazione o l'applicazione della presente convenzione, in caso di fallimento di un tentativo bonario di conciliazione tra le parti sottoscriventi, la controversia sarà deferita all'AG del foro di Venezia.

